


# IN PENSIONE

Come si calcola, quando se ne ha diritto, a quanto ammonta

Presentiamo in questo numero alcune informazioni sintetiche sull'attuale sistema pensionistico, frutto di una riforma che noi consideriamo sbagliata e da modificare. La riforma Fornero delle pensioni ha avuto un impatto devastante sulle condizioni delle persone e sul mercato del lavoro.

Chiediamo a Governo e Parlamento di rivedere la riforma, restituendo al sistema la giusta flessibilità senza penalizzazioni, **tenendo conto che non tutti i lavori sono uguali** e riconoscendo alle donne il peso ed il valore del lavoro di cura. Occorre intervenire a tutela dei lavoratori precoci, di chi fa lavori

usuranti, degli esodati, occorre agire sull'indicizzazione delle pensioni perché stiano al passo con l'aumento del costo della vita. Governo e partiti si sono impegnati ad intervenire, ma ci chiediamo ora quanto ancora bisognerà aspettare prima che annunci e promesse diventino realtà.



## IL SISTEMA PREVIDENZIALE

### Il diritto alla pensione

Nel nostro ordinamento due sono le tipologie di **accesso alla pensione**, determinate dalla data di inizio del versamento della prima contribuzione:

- **tipologia retributiva**, per i lavoratori che hanno contribuzione prima del **1° gennaio 1996**;
- **tipologia contributiva**, per i lavoratori con prima contribuzione solo dal **1° gennaio 1996**.

### Il calcolo delle prestazioni

Dopo la legge 214/2011, che ha introdotto **per tutti** i lavoratori dal 1° gennaio 2012 il **calcolo contributivo**, due sono i metodi di **calcolo della prestazione pensionistica**:

- **misto** (in parte retributivo e in parte contributivo) per i lavoratori che hanno contribuzione prima del 1° gennaio 1996;
- **contributivo puro**, per i lavoratori con prima contribuzione accreditata solo dal 1° gennaio 1996.

## COME SI CALCOLA LA PENSIONE

Gli elementi **sogettivi e variabili** che definiscono la **misura della pensione** sono:

- **la retribuzione pensionabile**;
- **il numero dei contributi maturati** (anzianità contributiva).

La **retribuzione pensionabile**, accre-

ditata anno per anno nella propria posizione assicurativa, viene utilizzata in modo diverso a seconda che il calcolo sia riferito alla **quota retributiva** o alla **quota contributiva** della pensione.

Il **numero dei contributi maturati** è utilizzato invece per la sola quota retributiva, come di seguito verrà spiegato.

**Calcolo della:**

- **quota retributiva:** sono utilizzate le retribuzioni pensionabili, rivalutate con i coefficienti ISTAT di rivalutazione dei salari, riferite agli ultimi 10 anni di lavoro antecedenti la decorrenza della pensione. Questa quota è composta dalla somma di due parti:
  - **quota A:** si utilizzano le retribuzioni pensionabili, rivalutate, delle ultime 260 settimane accreditate antecedenti la decorrenza della pensione con utilizzo dei contributi maturati fino al 31 dicembre 1992;
  - **quota B:** si utilizzano le retribuzioni pensionabili, rivalutate delle ultime 520 settimane accreditate antecedenti la decorrenza della pensione con utilizzo dei contributi maturati dal 1° gennaio 1993 fino al termine del periodo di applicazione del calcolo retributivo;
- **quota contributiva:** al calcolo di questa quota concorre il **montante**, determinato dall'accantonamento annuale del 33% della retribuzione, riferita al periodo in cui agisce il calcolo contributivo. Il montante annuale viene rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultan-




te dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale (PIL), appositamente calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. Quindi questa quota di pensione è in parte condizionata anche dall'andamento dell'economia del nostro Paese.

Gli elementi **oggettivi e predeterminati** che definiscono la **misura della pensione** sono:

- per la **quota retributiva** della pensione, il **rendimento** (tasso di sostituzione). Ogni anno di contribuzione rende il 2% sul reddito pensionabile. Esempio: con 40

### CONTRIBUZIONE ACCREDITATA AL 31 DICEMBRE 1995



anni di contribuzione il rendimento è pari a  $40 \times 2 = 80\%$  (tasso di sostituzione 80: la pensione sarà l'80% della retribuzione pensionabile);

- per la **quota contributiva** della pensione, il **coefficiente di trasformazione** determina la quantità di retribuzione utilizzata per la misura della pensione. Varia al variare dell'età di pensionamento, maggiore è l'età più alto è il coefficiente. I coefficienti di trasformazione vengono rivisti ogni tre anni, sono determinati infatti dalle aspettative di vita medie (uomini e donne).

A pagina 2 il quadro riassuntivo dei criteri con i quali gli assicurati vengono collocati in uno dei due sistemi previdenziali con il relativo metodo di calcolo: come si vede la discriminante è la quantità di contribuzione accreditata al 31 dicembre 1995.

## LA PENSIONE DI VECCHIAIA

La pensione di vecchiaia è una prestazione pensionistica erogata a domanda al raggiungimento di un determinato requisito anagrafico (età) e contributivo (numero di contributi accreditati). Altro requisito richiesto è la cessazione di attività lavorativa dipendente. La decorrenza della pensione è fissata, generalmente, **dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento dei requisiti previsti, compresa la presentazione della domanda**. Per il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e per i dipendenti pubblici è prevista una decorrenza specifica.

I requisiti per l'accesso (diritto) sono determinati dal tipo di sistema previdenziale applicato (retributivo-contributivo), dal tipo di attività in ultimo svolta (dipendente privato-dipendente pubblico-lavoro autonomo) e dal sesso. I requisiti anagrafici vengono elevati in ragione dell'incremento delle **aspettative di vita** rilevato periodicamente dall'ISTAT. Il primo adeguamento è avvenuto nel 2013 con incremento di tre mesi del requisito anagrafico previsto. Il prossimo sarà nel 2016.

### Nel sistema retributivo

Per il **diritto** alla pensione di vecchiaia



Sono Anna, ho 61 anni, sono nata il 15 giugno del 1952. Ho accumulato 23 anni di contributi di lavoro in una fabbrica tessile. Nel 2005 ho smesso di lavorare: quando potrò andare in pensione (di vecchiaia)?

### La risposta

Quest'anno la signora Anna non potrà andare in pensione perché, pur avendo superato i 20 anni di contribuzione minima, non ha l'età anagrafica richiesta: oggi, infatti, è pari a 62 anni e 3 mesi. Andrà in pensione il 1° giugno 2019 con 66 anni e 11 mesi di età.

nel sistema retributivo sono previsti i seguenti requisiti:

### Requisito dell'età

Aumentato a partire dal 2012, come da tabella 1. Dal 2018 l'età anagrafica sarà uguale sia per gli uomini che per le donne, per i dipendenti privati e pubblici, per i subordinati e per gli autonomi.

### Requisito contributivo

20 anni di contribuzione.

Deroghe: potranno accedere al pensionamento potendo far valere almeno 15 anni di contribuzione:

- lavoratori che al 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa;
- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 31 dicembre 1992 e quindi entro il 26 dicembre 1992;
- lavoratori dipendenti che possono far valere almeno 25 anni di assicurazione e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi inferiori

alle 52 settimane nell'anno solare;

- lavoratori dipendenti che possono far valere al 31 dicembre 1992 un periodo di assicurazione e contribuzione inferiore ai 15 anni e che pur incrementando tale contribuzione con i periodi dal 1993 all'età pensionabile non riuscirebbero a raggiungere il nuovo requisito dei 20 anni.

### Ulteriori eccezioni

Sono previste al compimento dei 64 anni di età (adeguato agli incrementi delle aspettative di vita) sia per le donne, con 60 anni di età entro il 2012, che per gli uomini, con quota 96 (60 anni di età e 36 di contributi) entro il 2012, a condizione che alla data del 28 dicembre 2011 fossero lavoratori dipendenti privati.

### Nel sistema contributivo

Per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo (**per gli assicurati con prima contribuzione dal 1° gennaio 1996**) sono previsti i se-

TAB.1

anni	lavoratori: età anagrafica dipendenti e autonomi	lavoratrici		
		età anagrafica dipendenti del pubblico impiego	età anagrafica dipendenti del settore privato	età anagrafica autonome
2012	66 anni	66 anni	62 anni	63 e 6 mesi
2013	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	62 e 3 mesi	63 e 9 mesi
2014	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi	64 e 9 mesi
2015	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi	64 e 9 mesi
2016	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	66 e 1 mese
2017	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	66 e 1 mese
2018	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi
2019-2020	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi
2021	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi

guenti tre requisiti.

#### Requisito dell'età

È uguale a quello del sistema retributivo con identica evoluzione.

Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro, al verificarsi dell'evento "parto" è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a 4 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 12 mesi.

In alternativa, la lavoratrice può optare per l'applicazione di un coefficiente di trasformazione maggiorato di: 1 anno in caso di 1 o 2 figli; 2 anni in caso di 3 o più figli.

#### Requisito contributivo

20 anni di contribuzione come nel sistema retributivo.

#### Requisito importo minimo

Maturazione di un importo minimo di pensione pari a quello più elevato tra:

- 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale al 2012 rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolata dall'ISTAT;
- 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale relativo all'anno del pensionamento;
- se la pensione non raggiunge l'importo minimo previsto, NON verrà erogata.

#### Accesso alternativo

In alternativa, è possibile accedere alla pensione con:

- 70 anni d'età per donne e uomini. Requisito che viene elevato in ragione dell'incremento delle aspettative di vita rilevato periodicamente dall'ISTAT;
- 5 anni di contribuzione effettiva (esclusa tutta quella accreditata figurativamente senza eccezioni);
- in questo caso **non** è richiesta la maturazione di un importo minimo di pensione.

ta introdotta la pensione di vecchiaia anticipata che si consegue al raggiungimento del requisito di contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica.

Ai soggetti che maturano i requisiti per l'accesso alla pensione a partire dal 2012 non si applica la disciplina delle decorrenze, cosiddette 'finestre'. Pertanto, la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione del requisito. Per il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e per i dipendenti pubblici è prevista una decorrenza specifica.

#### Nel sistema retributivo

**Requisito contributivo:** a partire dal 2012, ai fini del diritto alla pensione

anticipata, il requisito contributivo viene fissato in:

- 41 anni e 1 mese per le donne;
- 42 anni e 1 mese per gli uomini.

Tali requisiti vengono elevati in ragione dell'incremento delle aspettative di vita rilevato periodicamente dall'ISTAT.

Nella tabella 2 viene descritta l'evoluzione del requisito secondo le previsioni contenute nella relazione tecnica governativa di accompagnamento ai vari provvedimenti di legge.

#### Decurtazione dell'importo della pensione

A coloro i quali accedono alla pensione anticipata ad un'età inferiore a 62 anni di età si applica, sull'importo di trattamento pensionistico relativo alle quote



TAB. 2

anno	aumento speranza di vita	anzianità contributiva	
		uomini	donne
2012	-	42 e 1 mese	41 e 1 mese
2013	3 mesi	42 e 5 mesi	41 e 5 mesi
2014-2015	-	42 e 6 mesi	41 e 6 mesi
2016-2018	4 mesi	42 e 10 mesi	41 e 10 mesi
2019-2020	4 mesi	43 e 2 mesi	42 e 2 mesi
2021-2022	3 mesi	43 e 5 mesi	42 e 5 mesi

## LA PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA

La legge 214/2011 ha **abrogato** dal sistema previdenziale italiano la **pensione di anzianità**. Al suo posto è sta-



Mi chiamo Mario, ho 58 anni, sono nato il 30 settembre del 1955. Ho raggiunto i 38 anni di contributi alla fine del 2012. Vorrei sapere quando andrò in pensione di anzianità? La risposta  
Dopo l'entrata in vigore della riforma Fornero non sono più sufficienti 40 anni di contributi. Con le nuove regole il signor Mario andrà in pensione con 42 anni e 10 mesi di contribuzione, quindi nel dicembre del 2017.

di pensione calcolate con metodo retributivo, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo rispetto all'età di 62 anni, incrementata di altri 2 punti percentuali per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a 60 anni.

**Non viene applicata alcuna decurtazione ai soggetti che maturano il requisito entro il 2017**, qualora il requisito stesso venga maturato con contribuzione derivante esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di:

- astensione obbligatoria per maternità;
- assolvimento degli obblighi di leva;
- infortunio;
- malattia;
- cassa integrazione guadagni ordinaria.

La decurtazione della pensione è permanente.

#### Nel sistema contributivo

Il requisito contributivo (numero di contributi) è identico a quello previsto per il sistema retributivo, si rinvia pertanto alla tabella 2.

#### Particolarità del sistema contributivo

Ai fini della maturazione del requisito contributivo viene considerata tutta la contribuzione accreditata tranne quella derivante dalla prosecuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.

Nei confronti dei lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995 non opera la riduzione

del trattamento pensionistico nel caso di accesso alla pensione ad un'età inferiore a 62 anni.

#### Accesso alternativo

In alternativa, è possibile accedere alla pensione con:

- 63 anni d'età per donne e uomini. Tale requisito viene elevato in ragione dell'incremento delle aspettative di vita rilevato periodicamente dall'ISTAT. Nella tabella 3 viene descritta l'evoluzione del requisito secondo le previsioni contenute nella relazione tecnica governativa di accompagnamento alla legge;
- 20 anni di contribuzione effettiva (vale a dire tutta la contribuzione versata, ad esclusione di quella accreditata figurativamente);
- maturazione di un importo minimo di pensione pari a quello più elevato tra:
  - 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale al 2012 rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolata dall'ISTAT;
  - 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale relativo all'anno del pensionamento.

TAB.3

periodo	anni	mesi
2013-2015	63	3
2016-2018	63	7
2019-2020	63	11
2021-2022	64	2

#### L'opzione sperimentale donne

Alle lavoratrici è data la possibilità di accedere alla pensione di anzianità alla maturazione di:

- **35 anni** di contribuzione e di **57 anni d'età** per le lavoratrici subordinate;
- **35 anni** di contribuzione e di **58 anni d'età** per le lavoratrici autonome.

Per effetto dell'adeguamento alle aspettative di vita, il requisito anagrafico viene elevato, a partire dal 2013 a:

- **57 anni e 3 mesi** per le subordinate;
- **58 anni e 3 mesi** per le autonome.

Tale opportunità vale a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il **31 dicembre 2015**.



La pensione viene calcolata tutta con il sistema contributivo.

La decorrenza viene fissata, trascorsi:

- **12 mesi** dalla data di maturazione del diritto, al primo giorno del mese successivo, previa cessazione dell'attività lavorativa per le dipendenti private;
- **18 mesi** per le lavoratrici autonome.

Norme specifiche sono previste per gli assicurati ex-INPDAP e per il personale del comparto della scuola.

## LA PENSIONE IN TOTALIZZAZIONE

La totalizzazione consente l'acquisizione del diritto ad un'unica pensione a quei lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non avrebbero potuto utilizzare tutta la contribuzione versata se non con costose operazioni di ricongiunzione.

Dal 1° gennaio 2012, è possibile, per perfezionare il diritto, cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, anche inferiori a tre anni, al fine del conseguimento

di un'unica pensione. La pensione in totalizzazione viene calcolata tutta con il sistema contributivo e decorre, nel 2013, 20 mesi dopo la maturazione di tutti i requisiti richiesti (nel 2014 sono previsti 21 mesi di finestra). Con la totalizzazione, oltre alla pensione di inabilità e ai superstiti, è possibile chiedere la:

- pensione di vecchiaia, 65 anni e 3 mesi di età sia per uomini che per le donne, 20 anni di contribuzione minima (periodi non coincidenti);
- pensione di anzianità, - 40 anni e 3 mesi di contribuzione (periodi non coincidenti):
  - il requisito contributivo deve essere raggiunto escludendo i contributi figurativi accreditati per disoccupazione e per malattia;
  - il requisito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 2013 è adeguato agli incrementi e alla speranza di vita.

## LA PENSIONE IN CUMULO

I lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'IVS (invalidità vecchiaia superstiti) dei lavoratori dipendenti ed autonomi, degli iscritti alla gestione separata dell'INPS ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, hanno facoltà di sommare i periodi assicurativi al fine di conseguire un'unica pensione, a condizione che:

- i periodi non siano coincidenti;
- non siano già titolari di pensione presso una gestione di quelle che si vuole cumulare;
- che non siano in possesso dei requisiti per il diritto ad un autonomo trattamento pensionistico;
- **non** è possibile cumulare i periodi di iscrizione presso le Casse Libero Professionali.

Con la richiesta di cumulo si accede alla pensione di **vecchiaia** (con i requisiti previsti dalla normativa generale), di **inabilità** o ai **superstiti**. Non è prevista la pensione anticipata (ex anzianità) come invece è per la pensione in totalizzazione.

La decorrenza della pensione visto che la norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2013, non potrà essere ante-

riore al 1° febbraio 2013.

Il sistema di calcolo, misto (retributivo + contributivo) o contributivo puro, verrà determinato prendendo a riferimento l'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative.

Dal 2012 si applica comunque il sistema contributivo.



Sono Giovanni e ho 54 anni di età. Ho lavorato circa 25 anni come dipendente in un Comune, in seguito sono passato al settore privato, lavorando per altri 11 anni. Dunque complessivamente alla fine del 2013 avrò accumulato 36 anni di contribuzione. Che possibilità ho di pensionamento?

La risposta

Il signor Giovanni ha due possibilità:

1. **ricongiungere con onere a carico** i contributi versati come dipendente pubblico presso l'INPS e perfezionare il requisito per il diritto all'ex anzianità lavorando ancora fino al pensionamento previsto al giugno 2021;
2. **totalizzare gratuitamente i due spezzoni** (somma), raggiungere il requisito per l'anzianità che in questo caso sarà di 40 anni e 7 mesi, attendere 21 mesi di finestra, e ottenere la pensione, calcolata con il sistema contributivo, con decorrenza dall'aprile 2019. Con questo sistema va in pensione due anni prima senza pagare l'onere della ricongiunzione. Occorrerà valutare la convenienza.



### A CHI RIVOLGERSI PER CHIARIMENTI

#### INCA DI BERGAMO

presso CGIL

via Garibaldi 3,  
tel. 035.3594120,  
bergamo@inca.it  
lunedì 8.30-12,  
da martedì a venerdì  
8.30-12 e 14.30-18.30  
sabato 8.30-11.30